

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 1/CGF – RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 2007

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Fortino Avv. Vincenzo, Patierno Dr. Antonio, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DELLA SPORT CLUB LICUSATI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALETTO 2001/SPORT CLUB LICUSATI DEL 14.4.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 106 del 31.5.2007)

La società Sport Club Licusati proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 106 del 31.5.2007, in merito alla gara Sport Club Licusati/U.S. Casaleto 2001, dichiarava l’inammissibilità del ricorso stesso.

Nel caso di specie il motivo d’appello, certamente preliminare, riguarda la delibera della Commissione Disciplinare di inammissibilità del reclamo da parte del Licusati poiché *“non è stata allegata la ricevuta di spedizione di copia alla società controparte”*.

Orbene lo Sport Club Licusati ha prodotto in questa sede la copia della raccomandata spedita in data 20.4.2007 alla società U.S. Casaleto 2001, ovvero la prova del requisito essenziale di ammissibilità del reclamo, come prescritto dall’art. 42 comma 6 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dallo Sport Club Licusati di Camerota (Salerno), annulla l’impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità e, per l’effetto, dispone l’invio degli atti alla competente Commissione Disciplinare Territoriale, per l’esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL' A.S. VOLTURARA TERMINIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. SPORTING ATRIPALDA/A.S. VOLTURARA TERMINIO DELL'1.4.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 109 del 7.06.2007)

Con rituale atto d'appello la Società A.S. Volturara Terminio ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania attinente alla gara F.C. Sporting Atripalda/A.S. Volturara Terminio, valida per il Campionato di 2^a Categoria – Girone I – disputata l' 1.4.2007.

La Commissione Disciplinare, in esito ai motivi proposti dalla A.S. Volturara Terminio circa la posizione irregolare del calciatore minorenni Ciaramella Sabino del F.C. Sporting Atripalda, aveva respinto il relativo reclamo poiché lo stesso risultava regolarmente tesserato.

Giova precisare che la richiesta di tesseramento del Ciaramella, inviata con plico postale il 9.12.2006 all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania, essendo risultata priva della sottoscrizione di uno dei genitori era stata poi, su sollecitazione dell'Ufficio Tesseramento, regolarizzata "entro il termine ultimo del 31.5.2007, ovvero in data 19.5.2007.

Di conseguenza, secondo la Commissione Disciplinare, il tesseramento del calciatore Ciaramella in favore del F.C. Sporting Atripalda era da ritenersi regolare in quanto gli effetti discendevano dal 9.12.2006, data di spedizione del plico postale contenente la relativa richiesta.

All'udienza del 16.7.2007 nessuno è comparso per l'appellante.

Ciò premesso, osserva la Corte di Giustizia Federale che l'appello è fondato e merita di essere accolto.

L'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F., che regola il tesseramento di calciatori dilettanti, statuisce che la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste, determina la decorrenza del tesseramento.

Ciò, come è ben ovvio, ove le richieste rispondano ai requisiti fissati dalla normativa federale che per quanto attiene ai minori devono, però, essere sottoscritte da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

In mancanza di questo requisito la richiesta di tesseramento deve ritenersi "tamquam non esset".

Ne deriva, quindi, come ineluttabile conseguenza che l' 1.4.2007, data di disputa della gara in oggetto, il Ciaramella non era in posizione regolare agli effetti del tesseramento.

Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla A.S. Volturara Terminio di Volturara Irpina (Avellino) annulla la decisione impugnata e, per l'effetto, infligge alla società F.C. Sporting Atripalda la punizione sportiva della perdita della gara indicata per 0 – 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO U.S. CANNONAU JERZU PICCHI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:**
- **DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA AI CALCIATORI LANGIU MIRKO, LOTTO ROBERTO, USAI NICOLA, PIRAS ALESSANDRO, PIRODI GIANLUIGI, USAI FEDERICO;**
 - **DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE USAI EGIDIO;**
 - **DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2008 AL CALCIATORE VARGIU ALBERTO; SEGUITO GARA MARCOMER/CANNONANU JERZU PICCHI DEL 20.05.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 48 del 14.06.2007)

La società U.S. Cannonau Jerzu Picchi proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, a seguito della gara di play off Macomer – Cannonau Jerzu Picchi del 20.5.2007.

Preliminarmente, esaminati gli atti, si evidenzia che in merito al reclamo trattasi di motivi di fatto non valutabili, seguendo il vecchio rito, dal Giudice di terzo grado ai sensi del previgente art. 33 comma 1 C.G.S..

In ogni caso, in virtù della nuova normativa vigente dal 1° luglio c.a., non è più previsto un terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Cannonau Jerzu Picchi di Jerzu (Nuoro) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 4. RICORSO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALC. COTTAFAVA MACELLO E L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. PALAIA GIUSEPPE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT. 2.1 E 2.1.1 NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I. IN VIGORE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 388 del 21.6.2007)
- **APPELLO INCIDENTALE DEL CALC. COTTAFAVA MARCELLO;**
 - **APPELLO INCIDENTALE DEL DR. PALAIA GIUSEPPE.**

A seguito del controllo antidoping eseguito il giorno 25 marzo 2007 al termine dell'incontro del Campionato di Calcio di Serie "B" Lecce - Arezzo, veniva riscontrata la positività del signor Marcello Cottafava, calciatore tesserato per la Società U.S. Lecce Calcio. In particolare, le analisi evidenziavano la presenza nelle urine dell'atleta di Tuaminoeptano. All'esito delle citate analisi, con provvedimento n. 345 in data 4 maggio 2007, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti disponeva la sospensione cautelare del signor Cottafava da ogni attività sportiva con decorrenza immediata.

L'atleta, in seguito, impugnava tale provvedimento dinanzi alla Commissione d'Appello Federale, che, con provvedimento reso nella seduta del 10 maggio 2007, respingeva il ricorso del signor Cottafava.

Successivamente, l'Ufficio della Procura Antidoping convocava, per il giorno 18 maggio 2007, il signor Cottafava unitamente al dott. Giuseppe Palaia, medico sociale della Società U.S. Lecce Calcio, per essere ascoltati in ordine ai fatti in questione.

In tale occasione, l'atleta dichiarava che la positività riscontrata era da ricondursi all'assunzione di un farmaco (Rinoflumicil) che gli era stato prescritto dal dott. Palaia per curare uno stato febbrile accusato alcuni giorni prima dell'incontro Lecce – Arezzo. Affermava, altresì, che prima di assumere tale farmaco aveva controllato le indicazioni allegate allo stesso e, resosi conto che il relativo bugiardino evidenziava il divieto di utilizzo da parte degli sportivi, contattava

immediatamente il medico sociale al fine di ricevere chiarimenti in merito. Il dott. Palaia, sempre per quanto riferito dal signor Cottafava, assicurava l'atleta e lo invitava ad assumere il farmaco per curare il proprio stato febbrile. In ultimo, dichiarava che poco prima dell'incontro in questione, il dott. Palaia aveva somministrato allo stesso il medesimo farmaco e che prima del prelievo eseguito al termine della partita, l'assunzione del farmaco in questione era stata regolarmente segnalata.

Nella medesima sede veniva ascoltato il dott. Giuseppe Palaia, il quale confermava quanto riferito dall'atleta e dichiarava, tra l'altro, di essere caduto in errore all'atto della prescrizione del farmaco in questione, considerando la Rinazina ed il Rinoflumicil "*vasocostrittori di pari importanza farmacologica*" e di essere stato ingannato dal fatto che "*nelle ultime confezioni è stato eliminato il pittogramma rosso che contraddistingueva i contenitori sia della Rinazina sia del Rinoflumicil (legge 376/200)*".

Sulla base dell'esito delle analisi e delle audizioni effettuate, l'Ufficio della Procura Antidoping, con provvedimento in data 29 maggio 2007, deferiva il signor Marcello Cottafava ed il dott. Giuseppe Palaia dinanzi agli Organi di Giustizia Federale, rispettivamente, "*per l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10.3. del vigente Regolamento, e cioè la sospensione da qualsiasi gara per un periodo di sei mesi*" e "*per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10.4.2 del vigente Regolamento, ridotta per effetto dell'attenuante prevista all'art. 10.5.2., e cioè la sospensione da qualsiasi attività per un periodo di anni due*".

Alla riunione del 21 giugno 2007, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, ascoltati i deferiti ed i propri difensori, nonché il rappresentate dell'Ufficio della Procura Antidoping, lette le memorie depositate dal Cottafava e dal Palaia - nelle quali i deferiti confermavano le dichiarazioni rese di fronte alla Procura Antidoping - con la decisione indicata in epigrafe, **(i)** ritenuto che il risultato delle analisi era pacifico e che il tuaminoeptano rientra tra le sostanze definite 'specifiche' - ossia quelle sostanze che, ai sensi dell'articolo 10.3. del Regolamento, più facilmente possono essere assunte involontariamente ovvero che difficilmente possano essere utilizzate efficacemente come agente dopante - e **(ii)** considerato che il Cottafava aveva esercitato la massima cautela ed attenzione prima di assumere il Rinoflumicil oltre ad aver dichiarato in sede di controllo antidoping l'uso di tale farmaco, dichiarava che all'atleta non poteva essere attribuita alcuna colpa per la violazione contestata e, ai sensi dell'articolo 10.5.1. del Regolamento antidoping, deliberava di prosciogliere il signor Marcello Cottafava dalla medesima violazione ascritta.

In ordine, invece, alla posizione del dott. Palaia, la Commissione Disciplinare, **(i)** ritenuto che le difese formulate dal deferito non escludevano la responsabilità dello stesso riguardo all'illecito in questione e **(ii)** considerato che la violazione contestata doveva prevedere l'applicazione della sanzione stabilita dall'articolo 10.3. del Regolamento e non quella indicata dall'articolo 10.4.2. del medesimo Regolamento, in quanto ai fini dell'applicazione della prima delle norme richiamate il dott. Palaia poteva essere considerato una "persona interessata" e che l'assunzione del farmaco non era diretta ad migliorare le prestazioni sportive dell'atleta, anche perché non idonea a tale scopo e **(iii)** tenuto conto della condotta assunta dal deferito nel corso del procedimento disciplinare, infliggeva al dott. Palaia la sospensione da qualsiasi attività per mesi due.

Avverso tale decisione hanno proposto impugnazione la Procura Antidoping del C.O.N.I. e, in via incidentale, il dott. Giuseppe Palaia e il signor Marcello Cottafava.

La Procura Antidoping lamenta: **(i)** la contraddittoria motivazione della Commissione Disciplinare su un punto decisivo della controversia; **(ii)** l'errata o falsa applicazione dell'articolo 10.5.1. del medesimo Regolamento, in quanto la condotta tenuta dal Cottafava non può considerarsi contraddistinta da assenza di colpa o negligenza; **(iii)** l'errata o falsa applicazione dell'articolo 10.3. del Regolamento in ordine al comportamento del dott. Palaia, in quanto tale disposizione non può essere applicata quale sanzione accessoria alla violazione - somministrazione di una sostanza vietata o metodo proibito ad un atleta - contestata al medico sociale. Sulla base di detti motivi, ha richiesto a questa C.A.F. di comminare "*all'atleta Marcello Cottafava la sanzione della sospensione da*

qualsiasi gara per un periodo di sei mesi o quantomeno nei limiti del pre sofferto e al dott. Giuseppe Palaia la sanzione della sospensione da qualsiasi attività per un periodo di anni due”.

Il dott. Palaia, nell'evidenziare che risulta pacifico agli atti che la violazione contestata è stata commessa a causa della prescrizione e somministrazione del farmaco Rinoflumicil, che tale prodotto medicinale contiene una sostanza cosiddetta “specificata” e che, per tale motivo, deve applicarsi la sanzione indicata dall'articolo 10.3. del Regolamento antidoping, ha chiesto la riforma della decisione di primo grado, mediante la riduzione della condanna al mero richiamo con nota di biasimo.

Il signor Marcello Cottafava, invece, ha presentato memoria difensiva, con la quale, contrastando le motivazioni formulate dalla Procura Antidoping, ha richiesto, in via principale, confermarsi la decisione di proscioglimento adottata dalla Commissione Disciplinare o, in via subordinata, l'applicazione del richiamo con nota di biasimo ovvero, in via di ulteriore subordinate, la condanna dell'atleta alla sospensione nei limiti del presofferto.

Alla riunione odierna di questa Corte, è comparso il rappresentante della Procura Antidoping, avv. Franco Cosenza, il quale, nel riportarsi al proprio atto di impugnazione, chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Sono presenti, altresì, il signor Marcello Cottafava, assistito dal proprio difensore, avvocato avv. Massimiliano Pucci, ed il dott. Giuseppe Palaia, assistito dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Federica Tosel, che ribadiscono ed espongono quanto già osservato ed eccepito nei propri atti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La Corte, riesaminati e considerati gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle difese depositate, rilevato che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i quali hanno evidenziato la presenza Tuaminoeptano e che risulta pacifico che l'assunzione di tale sostanza è stata determinata dalla somministrazione del farmaco Rinoflumicil, osserva che le condotte tenute dal signor Marcello Cottafava e dal dott. Giuseppe Palaia integrano violazioni del Regolamento Antidoping del C.O.N.I. e che non si ravvisano, in ordine al comportamento dell'atleta, i presupposti per l'applicazione dell'esimente prevista dall'articolo 10.5.1. del vigente Regolamento.

Ed invero, diversamente da quanto stabilito dalla Commissione Disciplinare, non può ritenersi che sussistano, nel caso di specie, elementi tali da poter considerare che il Cottafava abbia esercitato la massima cautela e attenzione prima di assumere il farmaco in questione e, dunque, che lo stesso abbia agito senza alcuna colpa o negligenza.

Sul punto, risulta corretta l'eccezione sollevata dalla Procura Antidoping nella parte in cui sottolinea come l'articolo 10.5.1. del Regolamento sia norma di carattere eccezionale e, pertanto, come la sua interpretazione debba essere rigorosa.

La ricostruzione dei fatti offerta dal Cottafava permette di rilevare come lo stesso abbia tenuto solo inizialmente una condotta in linea con gli obblighi di diligenza propri della sua figura professionale.

Come risulta dagli atti, infatti, il Cottafava, resosi conto che le indicazioni del farmaco prescritto dal proprio medico sociale prevedevano il divieto di assunzione per gli sportivi, ha sentito il bisogno chiedere spiegazioni, di confrontarsi sul punto con il dott. Palaia. Con tale comportamento il Cottafava, pertanto, ha accertato personalmente il divieto di assunzione di detto farmaco ed ha sollevato dei dubbi sulla validità della prescrizione eseguita dal dott. Palaia. Ciò, nell'assoluto rispetto di quella condotta diligente imposta dalla disciplina antidoping.

In seguito al colloquio avuto con il dott. Palaia, il Cottafava, assumendo il farmaco in questione, ha tenuto un atteggiamento contrario ai richiamati principi, determinando, conseguentemente, una violazione degli stessi. L'atleta avrebbe dovuto, invero, assicurarsi personalmente di non assumere una sostanza vietata, di verificare, come aveva fatto in un primo momento, la correttezza dell'opinione del dott. Palaia.

Per quanto esposto non può certo affermarsi che il Cottafava abbia dimostrato, così come richiesto dall'articolo 10.5.1., l'assenza di colpa o negligenza, di non sapere o sospettare, ovvero di non poter ragionevolmente sapere o sospettare, pur esercitando la massima cautela e attenzione, di

aver assunto una sostanza proibita. Pur essendo venuto a conoscenza della chiara avvertenza riportata sul bugiardinio del farmaco, ha, infatti, comunque, assunto quest'ultimo.

La responsabilità dell'atleta non può essere esclusa sulla base delle assicurazioni fornite allo stesso da parte del dott. Palaia. Come ricordato precedentemente, la disciplina antidoping, articolo 2.1.1., stabilisce che *“ogni atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere una sostanza vietata”*.

La norma impone all'atleta un dovere di diligenza particolarmente rigoroso tale, così come correttamente assunto dalla Procura Antidoping, che gli atleti stessi debbano assicurarsi prima di assumere un medicinale, delle sostanze che lo compongono e che le stesse non siano vietate. A nulla, quindi, può valere, se non nella determinazione della sanzione, il fatto che l'uso del farmaco sia stata favorita dalle assicurazioni fornite da un terzo in ordine all'impossibilità di assumere sostanze vietate dalla normativa antidoping.

Per quanto attiene alla posizione del dott. Palaia, questa Corte ritiene corretta la motivazione fornita dalla Commissione Disciplinare a sostegno dell'applicazione nel caso di specie dell'articolo 10.3. anche nei confronti del medico sociale.

La previsione nella richiamata disposizione della possibilità di applicazione delle sanzioni in essa indicate anche alle *“persone interessate”*, permette una valutazione della condotta del medico nel medesimo contesto in cui si è verificata la violazione contestata all'atleta. In tal modo, si esclude quella *“irragionevole discriminazione e disparità di trattamento”* nella determinazione della pena, che si realizzerebbe mediante l'applicazione dell'articolo 10.4.2., così come correttamente evidenziato dalla Commissione Disciplinare.

Ciò nondimeno, l'atteggiamento del medico sociale appare maggiormente qualificato dal punto di vista soggettivo e quindi anche delle sanzioni applicabili, viste le assicurazioni fornite al calciatore dall'alto della posizione di cognizione tecnica ad esso riconducibile.

Orbene, considerato che l'assunzione del Rinoflumicil non era diretta a migliorare le prestazioni sportive del Cottafava, anche perchè non idonea a tale fine, e tenuto conto della condotta tenuta dai tesserati nel corso dell'intero procedimento, risultano congrue le sanzioni così come indicate nella parte dispositiva.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per l'effetto infligge:

- o al calciatore Cottafava Marcello la sanzione della squalifica nei limiti del presofferto;
- o al dott. Palaia Giuseppe la sanzione dell'inibizione di mesi 4.

Respinge gli appelli incidentali.

“Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa antidoping, si informa che il calciatore è inserito nell'RTP (Registered Testing Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva.”

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Patierno Dr. Antonio, Attolico Avv. Lorenzo, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. RICORSO DELL'A.S.D. PIANURA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CAFASSO ARMANDO FINO AL 28.11.2008, SEGUITO GARA PIANURA/INTERNAPOLI DEL 15.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con la decisione di cui in epigrafe, rigettava il ricorso proposto dalla A.S.D.Pianura contro la pronuncia del Giudice

Sportivo di primo grado che aveva squalificato fino al 28.11.2008 il massaggiatore di quella società, signor Armando Cafasso, per avere questi nel corso della gara di Play Off del Campionato di Eccellenza disputata il 15.5.2007 contro la società Internapoli, incitato i sostenitori della propria squadra a protestare nei confronti della terna arbitrale, nonché colpito con un calcio la parte laterale della panchina causandone la rottura, per essersi successivamente rivolto con frasi offensive nei confronti di alcuni calciatori della squadra avversaria e nello stesso contesto colpiva con una borsa termica contenente del ghiaccio solido.

Avverso tale decisione la società A.S.D.Pianura ha proposto ricorso alla C.A.F., a seguito della riforma del C.G.S. Corte di Giustizia Federale, deducendo anzitutto il difetto assoluto di motivazione della decisione impugnata e nel merito il rifiuto ingiustificato di esaminare le immagini televisive della emittente "Televomero", allegate nei termini prescritti dall'art. 31 C.G.S., che escludevano categoricamente ogni coinvolgimento del tesserato nei fatti contestati.

Deduca altresì la assoluta carenza di episodi riportati dai quattro ufficiali di gara, che avevano redatto referti identici, non solo per il contenuto, ma anche sotto l'aspetto letterale, circostanza che costituiva una evidente anomalia, di cui il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto. Solo dai referti dei Commissari si evinceva il comportamento del massaggiatore.

In via del tutto subordinata, lamenta la eccessiva afflittività della sanzione inflitta, comunque sproporzionata agli stessi fatti contestati.

Il ricorso è inammissibile.

Le argomentazioni della società ricorrente prospettano sostanzialmente questioni di merito, che sia nel vigore dell'abrogato Codice di Giustizia Sportiva che del nuovo Codice, le cui norme si applicano a partire dall'1.7.2007, non possono essere riproposte dinanzi alla Corte di Giustizia Federale in un virtuale giudizio di terzo grado.

La società ricorrente surrettiziamente tenta di introdurre un nuovo esame del merito, denunciando un preteso difetto di motivazione della decisione impugnata, che non sussiste poichè il giudice di secondo grado ha compiutamente valutato gli elementi probatori acquisiti, integrati peraltro da un'ampia e approfondita istruttoria eseguita nel giudizio di secondo grado, i cui risultati sono stati correttamente apprezzati ed oggetto di una puntuale ed esaustiva motivazione da parte del giudice a quo.

Nè d'altronde la mancata utilizzazione della prova televisiva può essere oggetto di censura sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto la sua utilizzazione deve essere considerata esclusivamente sotto l'aspetto della sua ammissibilità, che per molteplici motivi nella fattispecie non può trovare ingresso ai sensi dell'art. 35 C.G.S..

Primo fra tutti per la sua pregiudizialità, la mancata segnalazione al Giudice Sportivo di primo grado, entro le ore 12:00 del giorno feriale successivo a quello della gara, dal momento che la richiesta del mezzo di prova è stata formulata soltanto con il ricorso alla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Pianura di Napoli, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti e valutazioni in ordine alle dichiarazioni contenute nel reclamo.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.S.C. TROPEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CESSANITI/TROPEA DELL'1.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 159 del 5.6.2007)

Con provvedimento del 4.6.2007, Com. Uff. n.159, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava il reclamo avanzato dalla società A.S.C. Tropea in ordine alla punizione sportiva della perdita della gara Cessaniti/Tropea disputata l' 1.4.2007, per non aver impiegato per tutta la gara il numero di " under " previsto dalle disposizioni in vigore.

Avverso tale decisione presentava ricorso alla C.A.F., oggi Corte di Giustizia Federale, la società Tropea che, con diffusa motivazione, sosteneva l'erroneità delle conclusioni cui erano giunti i giudici di primo e secondo grado, senza però formulare specifiche richieste conclusive.

Il reclamo della società Tropea non può, ad ogni modo, essere ritenuto ammissibile.

Le doglianze avanzate, infatti, non fanno altro che riproporre problematiche già esaminate, sia pure con risultanze motivazionali sommariamente esposte, nel giudizio di primo e secondo grado, relative a questioni di fatto che esulano, ai sensi del previgente art. 33 comma 1 C.G.S. dalla competenza della Commissione d'Appello Federale.

D'altra parte la questione della sostituzione dei giocatori è stata sottoposta al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare, per cui anche a voler ritenere applicabile il nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così superando il limite di cui si è appena detto, ugualmente non sarebbe possibile un vaglio ulteriore non essendo previsto dalla sopravvenuta normativa, né in fatto né in diritto, un terzo grado di giudizio.

Quanto alle altre questioni sollevate dalla società ricorrente, risulta che sia stato già informato l'Ufficio Indagini della Federazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.C. Tropea di Tropea (Vibo Valentia), e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA POL. ALTINESE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALTINESE/TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO DEL 27.5.2007 (Delibera Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Abruzzo – Com- Uff. n. 73 del 14.06.2007)

La società Altinese 2000 presentava reclamo in merito alla gara disputata il 27.5.2007 con la A.S.D. Tiburfuoco Abruzzo Calcio, terminata con il risultato di 3-0 a favore della avversaria, assumendo che a fine gara i propri calciatori nel far rientro negli spogliatoi ad essi riservati, erano stati inseguiti ed aggrediti da calciatori e dirigenti avversari. Nell'occasione il calciatore Mattia D'Urbano era stato colpito con una sedia alla testa, riportando lesioni che avevano reso necessario il suo trasporto d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara.

In conseguenza di quanto accaduto chiedeva fosse inflitta, ai sensi degli artt. 24 comma 3 e 12 comma 4 lett. b) C.G.S., nei confronti della squadra avversaria, la punizione sportiva della perdita della gara, oppure in via subordinata disposta la ripetizione della gara.

Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con la decisione di cui in epigrafe respingeva a sua volta l'impugnazione proposta dalla Polisportiva Altinese contro l'omologazione del risultato conseguito sul campo, osservando che si era trattato di un fatto di violenza avvenuto dopo la disputa della gara tra due calciatori avversari, che non aveva avuto alcuna rilevanza sul regolare svolgimento della stessa.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Altinese 2000 alla C.A.F., ora Corte di Giustizia Federale, sostenendo anzitutto che erroneamente il giudice di 2° grado aveva ritenuto che i fatti violenti verificatisi al termine dell'incontro fossero irrilevanti ai fini della regolarità della gara e in secondo luogo l'errata applicazione dell'art.11 C.G.S. che disciplinando la responsabilità delle società per fatti violenti non prefigura alcuna differenziazione tra i sostenitori, gli accompagnatori, i dirigenti, i collaboratori e i "calciatori".

Il ricorso, che presenta peraltro numerosi profili di inammissibilità, è comunque infondato e pertanto va rigettato.

Osserva anzitutto la Corte Federale che il giudizio sulla regolarità della gara, proprio perchè non è di natura tecnica, viene espressamente attribuito agli organi della giustizia sportiva ai quali spetta di stabilire se e in quale misura, quando nel corso della gara si siano verificati fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, essi abbiano avuto influenza sul regolare svolgimento della gara.

Alla stregua di tali premesse risulta evidente che il giudizio sulla regolarità della gara costituisce un apprezzamento di merito di circostanze di fatto, che nel caso in esame il giudice di seconda istanza ha compiutamente valutato ed esaustivamente motivato.

Tale apprezzamento sia nel vigore dell'abrogato Codice di Giustizia Sportiva, che del nuovo Codice, le cui norme si applicano a partire dall'1.7.2007, non può costituire oggetto di un virtuale giudizio di terzo grado in questa sede.

In merito alla seconda censura, che investe la pretesa errata applicazione dell'art. 11 del C.G.S. osserva la Corte Federale che la doglianza oltre ad essere inammissibile, è in ogni caso infondata.

Sotto il primo profilo è sufficiente rilevare che la richiesta alternativa della punizione sportiva della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 13 del C.G.S. è stata avanzata per la prima volta con il ricorso proposto contro la decisione del Giudice Sportivo, dal momento che con il reclamo presentato per i fatti avvenuti nella gara del 27.5.2007 la Pol. Altinese aveva chiesto, in via principale la sanzione della perdita della gara in danno della società Tiburfuoco e in via subordinata la ripetizione della gara. La domanda nuova in appello è quindi inammissibile.

Nel merito la interpretazione proposta dalla società ricorrente dell'art. 11 del C.G.S. è comunque priva di pregio.

L'art. 11 C.G.S. sanziona la responsabilità oggettiva delle società per fatti violenti commessi occasione delle gare dai propri sostenitori, che sono soggetti estranei all'ordinamento federale. La norma quindi contempla una fattispecie tipica, riferibile esclusivamente ai sostenitori delle società, nella quale non possono rientrare i calciatori, che a norma dell'art. 36 delle N.O.I.F. sono tesserati della F.I.G.C. e come tali soggetti dell'ordinamento federale, tenuti all'osservanza della disciplina federale, della cui violazione rispondono a titolo personale e nei casi espressamente previsti unitamente alle società di appartenenza.

Per questi motivi la C.G.F respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Altinese 2000 di Altino (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA S.S.D. LICATA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.3.2008 IN CAMPO NEUTRO E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA LICATA/ACICATENA DEL 20.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 201 del 8.6.2007)

Con provvedimento dell'8.6.2007, Com. Uff. n. 201, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti respingeva il reclamo della società S.S.D. Licata avverso la squalifica del campo di giuoco fino al 31.3.2008 e l'ammenda di Euro 5.000, in ordine agli incidenti occorsi al termine della gara Licata- Acicatena del 20.5.2007.

Avverso tale decisione presentava ricorso alla C.A.F., oggi Corte di Giustizia Federale, la società Licata che richiedeva la revoca, o una congrua riduzione delle sanzioni inflitte, sostenendo la contraddittorietà della motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare nella parte in cui affermava che la memoria difensiva presentata dalla ricorrente Licata, circa il comportamento di supporto agli ufficiali di gara tenuto da alcuni dirigenti della stessa società, non trovava alcun supporto probatorio nel rapporto arbitrale e nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini.

Il reclamo può trovare parziale accoglimento.

Ciò perché la relazione del citato collaboratore dell'Ufficio Indagini esplicitamente riporta che :” il sig. Bottaro Giuseppe, dirigente della società Licata, si adoperava per riportare la calma”, e che :” i soggetti che nel frattempo avevano fatto ingresso negli spazi interni venivano trattenuti alcuni dalle forze dell'ordine e altri da appartenenti al Licata Calcio”.

Risulta, allora, evidente da un lato che non tutti i dirigenti del Licata abbiano tenuto un atteggiamento di aperta ostilità nei confronti degli ufficiali di gara, ma che anzi qualcuno di loro

abbia operato per superare la critica situazione che si era determinata e che opportunamente è stata evidenziata dai giudici di primo e di secondo grado, dall'altro che nel graduare le sanzioni da infliggere non si sia tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo di parte della dirigenza del Licata, che invece certamente avrebbe dovuto essere, a quei fini, preso in considerazione, così effettivamente incorrendo in un vizio, sub specie di contraddittorietà, della decisione adottata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Licata S.r.l. di Licata (Agrigento) riduce la squalifica del campo a tutto il 31.1.2008.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 23 Gennaio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete